



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

Telefono 0442 99133
Telefax 0442 99268

Piazza Sant'Anna n°31
P.I. 00686570235

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/11/2020 – 31/12/2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto la conduzione e la manutenzione ordinaria e preventiva programmata, con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, degli impianti termici (centrali termiche, caldaie murali, generatori di calore, impianti condizionatori) ubicati negli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Boschi Sant'Anna. Il numero, la localizzazione e la tipologia degli impianti sono riportati nel successivo "Elenco impianti".

Le prestazioni richieste, meglio specificate negli articoli seguenti, possono riassumersi nel mantenimento dell'efficienza degli impianti con un adeguato numero di maestranze, anche mediante interventi di carattere eccezionale, ivi inclusi il ripristino dei danni causati da atti vandalici e di forza maggiore, l'adeguamento alle norme vigenti ed alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza. Sono compresi il pronto intervento su chiamata, la prevenzione ed eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, la reperibilità nei giorni festivi e/o nelle ore notturne.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (MePA) e dal Bando di Abilitazione "Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione Impianti di climatizzazione e produzione ACS" e dall'ulteriore documentazione tecnica (capitolato, condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) e relative norme di attuazione, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Le clausole/condizioni del presente Capitolato Speciale si intendono aggiuntive rispetto a quelle di cui al Bando di Abilitazione "Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione Impianti di climatizzazione e produzione ACS" e ai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico, si precisa che in caso di discordanza prevalgono quelle di cui al presente Capitolato.

La manutenzione richiesta è così suddivisa:

SERVIZI A CANONE (manutenzione programmata)

Consiste nel verificare periodicamente il regolare esercizio degli impianti, ivi compresa la segnalazione con relazione e preventivo di quanto necessario per garantire la perfetta conservazione di tutte le parti termo-idrauliche, elettriche, meccaniche, metalliche, murarie,

ecc. Sono comprese le operazioni previste dalle norme tecniche in vigore e/o indicate dal costruttore, la compilazione del libretto d'impianto, i materiali di consumo necessari alla conduzione e manutenzione ordinaria, la modifica degli orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità dell'Amministrazione comunale per un numero di volte illimitato. È inoltre compreso il servizio di reperibilità H24 e pronto intervento che consiste nell'immediata esecuzione delle attività necessarie per eliminare qualsiasi anomalia nel funzionamento degli impianti, comunque determinata. Ulteriormente è prevista la pulizia e sanificazione degli apparati terminali di impianto (ventilconvettori e split di condizionamento) con cadenza semestrale prima dell'avvio dell'utilizzo.

SERVIZI EXTRA CANONE (interventi di ripristino)

Si intendono quegli interventi richiesti ed autorizzati per iscritto dal direttore di esecuzione del contratto. Pertanto, il direttore di esecuzione del contratto a necessità richiederà alla ditta aggiudicataria una valutazione del danno e/o miglioria e un preventivo per l'esecuzione dell'intervento. La ditta aggiudicataria potrà intervenire solo dopo aver ricevuto una specifica conferma d'ordine da parte del direttore di esecuzione del contratto il quale è tenuto a verificarne la congruità e la disponibilità di spesa nonché a determinare i tempi di intervento.

Gli interventi sono distinti in:

- Manutenzione a guasto

Consiste nella sostituzione dei componenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le parti termo-idrauliche, elettriche, meccaniche, metalliche, murarie, ecc. Sono inclusi gli interventi a seguito di atti vandalici.

- Manutenzione migliorativa

Consiste nell'esecuzione di interventi non riconducibili alla manutenzione programmata o a guasto e richiesti dall'Amministrazione o resisi necessari a seguito di disposizioni di legge entrate in vigore nel corso del contratto.

Il canone comprende altresì tutte le operazioni previste dalle norme tecniche in vigore e/o indicate dal costruttore ed i materiali di consumo necessari alla conduzione e manutenzione ordinaria.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni d'appalto si intendono rese dal giorno 01/11/2020 al giorno 31/12/2022.

3. PROCEDURE DI APPALTO

L'affidamento del servizio è effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo delle prestazioni sugli impianti di cui all'allegato elenco sono stimate in € 3.500,00 per anno solare, al netto dell'IVA, per le prestazioni da eseguirsi come segue:

- a) Servizi a canone annuo impianti termici (€ 1.200,00);
- b) Servizi a canone annuo impianti terminali e di condizionamento (€ 1.700,00);
- c) Servizi extra canone annuo impianti termici e condizionamento – stimati (€ 600,00);

L'importo del servizio sarà quello risultante dall'offerta economica per la trattativa sul MEPA.

5. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta, con l'assunzione del servizio, assume i seguenti obblighi compresi nel canone annuale:

- dotazione in proprio di idonei mezzi e personale specializzato munito di abilitazione di cui all'art. 287 del D.Lgs. 152/2006, DM 01.03.1974, D.P.R. n. 1391/1970, L. 615/1966;
- iscrizione al catasto regionale CIRCE;
- possesso dell'abilitazione prevista dal D.M. 37/2008 (DPR 74/2013, articolo 7 c. 1);

- conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento e di produzione acqua calda ad uso igienico-sanitario, nel loro insieme (caldaia murale, centrale termica, impianto di distribuzione sino ai corpi scaldanti e i corpi scaldanti) comprese tutte le apparecchiature accessorie;
- l'ottenimento e l'erogazione dell'energia termica mediante la più razionale utilizzazione delle centrali termiche esistenti, con le massime economie di esercizio ottenibili, anche eventualmente con modifiche agli impianti da introdurre in accordo con il direttore di esecuzione del contratto, la modifica dei periodi/orari di funzionamento ed il controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità dell'Amministrazione comunale per un numero di volte illimitato.
- l'assunzione di ruolo di "terzo responsabile", ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74, con la relativa manutenzione ordinaria degli impianti nel loro insieme (caldaia murale, centrale termica, impianto di distribuzione sino ai corpi scaldanti e i corpi scaldanti);
- la reperibilità H24 e pronto intervento compreso i giorni festivi e/o le ore notturne;
- eseguire, su richiesta, i servizi extra canone precedentemente descritti, oltre la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva;
- eseguire celermente gli interventi di manutenzione extra canone qualora questo venga richiesto in caso di somma urgenza, allo scopo di garantire la continuità del servizio di riscaldamento e confort negli edifici.
- esecuzione dei ripristini e delle riparazioni degli impianti entro 48 ore successive all'inizio delle lavorazioni, salvo casi di particolare complessità;
- utilizzo ed impiego di materiali e mezzi secondo la normativa vigente sugli impianti, con esecuzione sempre nel rispetto della normativa di sicurezza dei cantieri.

6. RUOLO E COMPITI DEL "TERZO RESPONSABILE"

La ditta aggiudicataria al momento della presa in consegna degli impianti assume la Funzione di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91 così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013. Il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli impianti termici, dei lavori conseguenti previsti dalla normativa vigente, con la precisazione che sono comprese, per tutte le tipologie di impianto, le attività di modifica dei periodi/orari di funzionamento e del controllo dei parametri di termoregolazione secondo le necessità proposte dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Riguardo alle abilitazioni previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per tutte le attività inerenti gli impianti indicati nell'art. 1 comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo decreto, si precisa, che queste, costituiscono un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall'impresa in fase esecutiva, proponendo, come responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dei prescritti requisiti.

Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta alla stazione appaltante l'esigenza di effettuare interventi indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

7. RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore dei lavori sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi

attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) violazione delle norme di sicurezza.

Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle opere regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Le modalità di recesso dall'affidamento sono ulteriormente previste in:

- comprovata grave mancanza o non esecuzione delle commesse nei tempi di cui al punto 5;
- fallimento della ditta affidataria;
- comprovata violazione in materia di assicurazione dei lavoratori e/o mancato versamento degli oneri previdenziali.

8. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI

La ditta si impegna a mantenere gli importi offerti fissi e invariabili per l'intera durata del contratto, salvo per quanto concerne gli importi della manodopera nell'eventualità di adeguamento dei CCNL di settore (da comunicarsi preventivamente a questa Amministrazione).

9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato a possedere o assumere una polizza assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. La polizza dovrà valere per l'intera durata del contratto.

L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

10. PAGAMENTI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il servizio verrà liquidato sulla base delle attività effettivamente svolte come segue:

- il servizio di cui all'art. 4, lett. a) e b) sulla base di fatture elettroniche semestrali (giugno/dicembre);
- il servizio di cui all'art. 4, lett. c) sulla base dei lavori svolti.

Nel caso in cui i servizi non venissero fatturati esattamente, l'Amministrazione si riserva di respingere la fattura e di sospendere il pagamento sino all'emissione del corretto documento contabile.

Il pagamento avverrà, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e cioè entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura elettronica e previa verifica della regolarità della posizione contributiva e fiscale dell'affidatario. Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Boschi Sant'Anna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, L. 136/2010).

È a carico dell'aggiudicatario l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010.

Per tali fatture il Comune di Boschi Sant'Anna verserà, se dovuta, l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla vigente normativa (art. 17-ter DPR 633/1972 "Split payment").

Ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- settore che affida il servizio,
- numero e anno determinazione dirigenziale di affidamento del servizio,
- scadenza del pagamento,
- iban del conto dedicato,
- codice identificativo gara (CIG).

L'Amministrazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali di cui al presente capitolato, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

11. SUBAPPALTO

Il contratto, o parte di esso, non può essere ceduto, a pena di nullità.

12. PENALI

La ditta sarà soggetta alle seguenti penali:

- nel caso non vengano eseguite le operazioni di annotazione delle manutenzioni sull'apposito libretto verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00)
- nel caso di constatata inefficienza del servizio di gestione l'Ente Appaltante diffiderà formalmente mediante e-mail P.E.C. l'Appaltatore ad eliminare le cause del disservizio: il terzo richiamo produce la risoluzione del contratto, a insindacabile discrezione del responsabile del servizio e senza obbligo di ulteriore motivazione.

13. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Si informa che:

- il contratto sarà risolto di diritto a seguito dell'esito interdittivo della documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni), di cui al D.Lgs 159/2011 (artt. 87 -88 – 91 – 92), rese dalla Prefettura di Verona, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore contrattuale, salvo il maggior danno;
- l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'obbligo di denuncia è anche all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta economica, si esprime pertanto il consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Boschi Sant'Anna con sede in Boschi Sant'Anna (VR), Piazza Boschi Sant'Anna n. 31.

15. NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Con la sottoscrizione del presente capitolato, la ditta dichiara:

- di accettare le clausole di cui sopra
- di applicare per la durata dell'appalto i prezzi indicati di seguito;
- di essere a conoscenza e rispettare, per quanto applicabile, la normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, al D. Lgs. n. 81/2008;

Boschi Sant'Anna, lì __/__/____

La ditta appaltatrice

ELENCO IMPIANTI

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Costo stimato
Centrali Termiche e Caldaie (servizi a canone 4.a)			
Sede Municipale, Piazza Sant'Anna n. 31	1	€ 160,00	€ 160,00
Istituti scolastici, Via Olmo n. 27	1	€ 160,00	€ 160,00
Palazzina Spogliatoi Calcio, Via Olmo n. 3	1	€ 160,00	€ 160,00
Palazzetto Polifunzionale, Via Olmo n. 5	7	€ 90,00	€ 630,00
Casello Ferroviario, Viale della Stazione n. 35	1	€ 90,00	€ 90,00
Ventilconvettori e split (servizi a canone 4.b)			
Sede Municipale, Piazza Sant'Anna n. 31 (ventilconvettori)	18	€ 40,00	€ 720,00
Istituti scolastici, Via Olmo n. 27 (ventilconvettori)	17	€ 40,00	€ 680,00
Sede Municipale, Piazza Sant'Anna n. 31 (split)	8	€ 30,00	€ 240,00
Istituti scolastici, Via Olmo n. 27 (split)	2	€ 30,00	€ 60,00
Manutenzione impianti (interventi extra canone 4.c)			
Manodopera operaio specializzato (ore)	14	€ 32,00	€ 448,00
Valvola sfiato aria (pz)	2	€ 14,00	€ 28,00
Sonda NTC (pz)	2	€ 12,00	€ 24,00
Valvola sicurezza 3-6 bar (pz)	4	€ 14,00	€ 56,00
Idrometro caldaia (pz)	2	€ 22,00	€ 44,00
Totale IVA esclusa			€ 3.500,00